## GEUNTA REGIONALE DEL LAZIO

		•
ESTRATTO DAL PROCESSO	VERBALE DELLA SEDUTA	DEL 8 G   U. 1999

ADDI' 8 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI COSENTINO ALEANDRI AMATI BONADONNA CIOFFARELLI	Pietro Lionello Livio Mattec Salvatore Francesco	Presidente Vice Presidente Assessore " " "	FEDERICO HERMANIN LUCISANO MARRONI META PIZZUTELL	Maurizio Giovanni Pietro Angiolo Michele	Assesaore " "
CIOFFARELLI DONATO	Francesco Pasquale	14	PIZZUTELL	Isa.Vincenzo	· ** · .

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

AMATI, CIOFFARELLI,	HERMANIN,	LUCISANO E PIZZUTELLI.	
ASSENTI:	<b></b> .		- <del></del>

deliberazione nº 3114

OGGETTO: Autorizzazione ai soli fini idraulici in Sanatoria; per l'intubamento di un tratto del fosso Chimarra Romita in Comune di Viterbo. Ditta: Balletti Paolo e Angelo.



## LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere e Reti di Servizi e Mobilità; VISTA l'istanza del 27.08.97 presentata dalla Ditta Balletti Paolo e Angelo al Settore Regionale alle OO.LL.PP. di Viterbo. corredata dagli elaborati grafici di progetto e dai calcoli idraulici delle opere realizzate redatti dall'Ing. Damiani Mauro intesa ad ottenere l'autorizzazione ai soli fini idraulici in sanatoria per l'intubamento di un tratto del fosso Chinarra Romita in Comune di Viterbo;

VISTI gli artt. 57-93-98 e 99 del T.U. di legge approvato con R.D. 25.07.1904 n. 523;

VISTI l'art. 1 del R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;

VISTO l'art. 8 del D.P.R. 15.01.72, n. 8 e gli artt. 89 e 90 del DPR 24.07.77 n.616 riguardanti le attribuzioni in materia di opere idrauliche e dell'assentimento, da parte delle Regioni interessate in ordine alla tutela, disciplina ed utilizzazione delle acque pubbliche;

VISTO l'art. 10 della legge 18.05.1989 n. 183;

VISTI gli atti 2 e 4 della legge Regionale 24.05.90 n.60;

VISTO il parere favorevole espresso dal punto di vista idraulico dal Coordinatore del citato Settore Regionale Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo nella relazione istruttoria del 25.09.97 n.prot.16470;

VISTA la relazione Tecnica per l'individuazione della natura del fosso in merito agli elenchi delle acque pubbliche ed al vincolo del piano Territoriale paesestico, redatta dall'Ing. Balletti;

RITENUTO che l'istanza in argomento possa essere accolta subordinatamente all'osservanza delle norme di cui al parere del Settore Decentrato OO.LL.PP. di Viterbo facendo parte integrante della presente deliberazione; VISTA la legge 127/97;

## DELIBERA

salvi e riservati i diritti dei terzi sulla base di quanto disposto in premessa si autorizza, ai soli fini idraulici in sanatoria l'intubamento di un tratto del fosso Chimarra Romita eseguito in San Martino al Cimino (VT), subordinando tuttavia l'autorizzazione stessa all'osservanza delle seguenti condizioni:

Uniformarsi alla T.U. delle disposizioni di Legge intorno alle opere idrauliche delle varie categorie e sugli impianti elettrici, approvato con R.D. 25.7.1904 n.523 ed al T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.33 n.1775, ed a tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia delle acque pubbliche. Il parere è accordato con l'esplicita condizione della piena responsabilità della Ditta in oggetto indicata, per qualsiasi danno possa derivare al Demanio dello Stato ed a terzi, per effetto dell'esecuzione delle opere, rendendo così nella più ampia forma sollevata l'Amministrazione concedente ed i suoi funzionari da ogni responsabilità conseguente a reclamo da parte di coloro che si ritenessero danneggiati. La Ditta in oggetto indicata dovrà comunicare tempestivamente a questo Ufficio la data di inizio dei lavori e consentire ai suoi funzionari, in qualsiasi momento, libero accesso al cantiere-ed attenersi alle eventuali prescrizioni che l'Ufficio stesso ritenesse di voler imporre. Il presente parere ha la durata di anni 19 consecutivi e continui decorrenti dalla data del medesimo, salvo rinnovo alla scadenza, ma potrà essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'Amministrazione 3/concedente, senza indennizzo, con l'obbligo di demolire le opere da parte della predetta Ditta, semprechè sia richiesto dal pubblico interesse, ovvero per inosservanza del presente atto e per lavori di rettifica dell'andamento del corso d'acqua e di sistemazione idraulica dello stesso. In caso di rinuncia, decadenza, o revoca la Ditta sopra indicata, dovrà a sue spese rimuovere le opere e rimettere in pristino lo stato dei luoghi ed in particolare le pertinenze demaniali che risultassero alterate o danneggiate. A titolo ricognitorio, per la concessa



 Revisione del canone secondo la vigente normativa in materia di locazione di immobili ad uso diverso dell'abitazione. (Art.32 della Legge 27.7.78 n.392

e successive modifiche).

2. Facoltà di rescissione ad nutum trattandosi di bene di Demanio pubblico;

3. Divieto di subconcessione.

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI IL SEGRETARIO: Dott, SAVERIO GUCCIONE

8 156, 1999